

Decreto Ministeriale 10 marzo 2004, n.120

Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4, comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predisponde tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonche' le capacita' logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi». b) l'articolo 4, comma 4, e' soppresso; c) l'articolo 9, comma 2, e' soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.